



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
SERVIZI PER LO SVILUPPO TURISTICO, SVILUPPO
DELLO SPORT E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 303 DEL 12/04/2022**

OGGETTO: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO SCOPERTO BELGIARDINO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 9180123D24

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 47 del 26.05.2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;
- di Consiglio Comunale n. 48 del 26.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- di Giunta Comunale n.191 del 15.12.2021 con la quale è stato aggiornato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 ;

Dato atto, altresì, che l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 ,pubblicato in GU Serie Generale n. 49 del 28.02.2022, ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Rilevato che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2022-2023-2024 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

Evidenziato come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2022 del bilancio finanziario di previsione 2021-2022-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.05.2021;

Evidenziato, altresì, come :

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ;

- ai sensi del comma 5 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti ,le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Ritenuto di individuare quale Responsabile del Procedimento in oggetto l'Ing. Michela Binda (funzioni attribuite con incarico di P.O. Determina Dirigenziale n. 156 del 25/02/2022)), assistita dal Dott. Gavezzotti Andrea nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo Belgiardino;

Dato atto che l'adozione del provvedimento finale resta in capo al sottoscritto Dirigente;

Visto il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

Premesso che il Comune di Lodi è affittuario del podere Boschi Belgiardino di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano dal 1 gennaio 1975 (giusta deliberazione C.C.n.176 del 20/12/1974 – C.R.C. di Milano atti n.12168 del 31/05/1975 - , integrata con deliberazione C.C.n.17 del 09/01/1980 - C.R.C. sez. di Lodi atti n.6114 del 14/04/1980 e con deliberazione di G.C.n.310 del 06/03/1985 – C.R.C. sez. di Lodi atti n.6549 del 26/03/1985) e che su tale podere l'Amministrazione Comunale di Lodi ha creato un centro di ricreazione per i cittadini;

Preso atto che l'articolo 5 del contratto d'affitto, approvato con la sopra richiamata deliberazione C.C.n.17/1980, che così recita: "L'affitto, così come con il presente contratto modificato, avrà durata di anni 19 (diciannove) a far tempo dall'01/01/1980, per cui la scadenza avverrà in data 31/12/1998, epoca in cui gli immobili dovranno essere riconsegnati, tranne che il Comune di Lodi abbia a comunicare entro 12 mesi prima della scadenza la volontà di continuare nell'affitto per un uguale numero di anni per tutte o per alcune soltanto delle zone ed alle medesime condizioni del presente contratto;

Precisato che il Comune di Lodi, con lettera raccomandata R.R.del 24/12/1997, prot. comunale n.36710 del 30/12/1997, ha comunicato all'Ospedale Maggiore di Milano che intendeva avvalersi

della facoltà di proroga alle condizioni di cui all'articolo 5 del vigente contratto d'affitto, limitatamente all'area recintata su cui insiste il Centro Ricreativo Belgiardino;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 256 del 19/11/2002 all'oggetto: "Proroga affittanza terreni Centro Ricreativo Belgiardino di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano. Provvedimenti conseguenti", nella quale veniva deliberato il proseguimento nell'affittanza con l'Ospedale Maggiore sino al 10/11/2021 mediante la stipula di un nuovo contratto;

Dato atto che entro la scadenza del contratto di affitto di cui sopra, il Comune di Lodi ha manifestato la formale intenzione all'acquisto di alcuni terreni in zona Belgiardino in data 02/04/2021 e che la Fondazione Patrimonio Ca' Granda ha riscontrato favorevolmente la proposta in data 16/06/2021 precisando che rimarranno nella disponibilità del Comune di Lodi i beni oggetto del contratto di affitto oltre la scadenza contrattuale del 10/11/2021, corrispondendo l'attuale canone a titolo di indennità di occupazione, per il tempo necessario alla conclusione degli approfondimenti intrapresi, aderendo agli obblighi e alle previsioni del medesimo contratto;

Dato atto che la gestione del Centro Sportivo Natatorio Scoperto Belgiardino è stata affidata con una procedura di gara aperta alla Società "ACQUATICA SPORT E FITNESS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L." per il periodo dal 30 marzo 2017 al 31 ottobre 2021 con contratto rep. n.15474 ed è attualmente scaduto;

Ritenuto che il Comune di Lodi non intende gestire direttamente l'impianto sportivo ed è interesse di questa Amministrazione Comunale assicurare la gestione dell'impianto natatorio scoperto ed annesso parco "Belgiardino" al fine di valorizzare il funzionamento di un impianto pubblico concedendo la fruibilità ai cittadini di Lodi, ritenendo le attività in esso svolte di carattere anche sociale ;

Richiamati

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli appalti, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto di quanto disposto dal D.lgs n.50/2016 e s.m.i. nel caso di una concessione di servizi per un impianto di rilevanza economica per il quale la gestione dello stesso è in grado di produrre redditività;

Rilevato che, in base agli elementi acquisiti dalla rendicontazione del precedente appalto si può stimare il valore della concessione in € 90.000,00 e quindi inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, poiché il servizio è da intendersi come di natura sociale in quanto inserito tra i servizi elencati nell'allegato IX;

Rilevato altresì che l'impianto sportivo Belgiardino può considerarsi impianto di rilevanza economica, non necessitando di assistenza dall'Ente proprietario;

Ritenuto quindi di provvedere all'assegnazione della gestione dell'impianto sportivo natatorio scoperto "Belgiardino" a Lodi, attraverso lo strumento della concessione di servizi di cui dall'art. 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero mediante contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una stazione appaltante affida ad uno o più operatori economici la fornitura

e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

Ritenuto altresì:

- che la peculiarità dei servizi da affidare in concessione necessita l'individuazione del contraente mediante il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- che la procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante il ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della L.E. 33/2007 e ss.mm.ii;
- di procedere alla scelta dell'affidatario tramite procedura aperta di cui all'art. 3, comma 1, lettera sss) del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 , ovvero di consentire a qualsiasi operatore interessato e in possesso dei requisiti di presentare un'offerta in risposta all'avviso di gara;
- di fissare quindi il termine minimo per la ricezione delle offerte a venti giorni dalla pubblicazione del bando come previsto dall'art. 60 comma 3 del D.lgs 50/2016 in quanto vi è urgenza di rendere fruibili le piscine per la stagione estiva;

Visti:

- il bando e relativa documentazione tecnica e di gara (Allegato 1)
- lo schema di contratto di concessione (Allegato 2)

Dato atto che, come meglio specificato negli allegati:

- il canone a base d'asta soggetto a rialzo per l'intera durata della concessione in sede di gara è pari a € 10.000,00 ;
- che l'accertamento sui Bilanci di competenza dell'esatto ammontare del canone offerto verrà formalizzato con determina successiva all'aggiudicazione;
- di pubblicare estratto della presente selezione oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" anche sulla G.U.R.I.;
- di impegnare con separato provvedimento l'importo dovuto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo di gara a carico della Stazione Appaltante, così come stabilito dalla delibera ANAC contributi 19 dicembre 2018 ;
- che gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno a carico del soggetto concessionario;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente;
- d. il Responsabile del Procedimento;

Rilevato che questa Stazione appaltante, per la procedura in oggetto, non utilizza il sistema AVCpass di cui alle deliberazioni ANAC n. 11/2012 e n. 157/2016. Tale assunto in conseguenza dei contenuti delle FAQ AVCpass formulate dall'ANAC – aggiornate al 30.08.2017 – ed in particolare la risposta al quesito C.5 nel quale si rende facoltativo il ricorso a tale sistema nel caso di appalti gestiti integralmente su piattaforma elettronica telematica (nel caso in oggetto utilizzo di *e-procurement* ARCA/Sintel di Regione Lombardia) in quanto l'obbligatorietà dell'AVCPass e

prevista solo: *“Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, il regime di obbligatorietà decorre a far data dal 1 gennaio luglio 2014.”*

Visti:

- l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, l’art. 4 comma 2) e l’art. 17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli art. 4,5,6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l’allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6bis della legge 241/90, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’ente;
- la Legge n. 136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;
- i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Attestato quanto previsto:

- dall’art. 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all’eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
- dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
- dall’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- dalla Legge n. 243/2012 modificato dalla L. 164/2016 e dalla legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017) in materia di rispetto del pareggio di bilancio per gli enti locali;
- dall’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti.

Vista la legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate;

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare avvio, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. alla procedura a contrarre da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n.50/2016, mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo natatorio scoperto ed annesso parco Belgiardino a Lodi;
3. di approvare il bando di gara e relativa documentazione tecnica e di gara (Allegato 1);

4. di approvare l'allegato schema di contratto di concessione (Allegato 2);
5. di dare atto che:
 - il canone a base d'asta soggetto a rialzo per l'intera durata della concessione in sede di gara è pari a €. 10.000,00;
 - il codice CIG è il seguente: 9180123D24;
 - la valutazione delle offerte che perverranno saranno demandate ad una apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
 - la durata della concessione è di 1 anno con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno alle stesse condizioni della presente gara e di aggiudicazione;
6. di dare atto che il maggior dettaglio del fine e l'oggetto del contratto nonché delle sue clausole essenziali sono dettagliate nello schema dell'atto di concessione, mentre il Responsabile unico del procedimento è stato individuato nella figura dell' Ing. Michela Binda (funzioni attribuite con incarico di P.O. Determina Dirigenziale n. 156 del 25/02/2022), assistita dal Dott. Gavezzotti Andrea in qualità di Assistente nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo Belgiardino;
7. di pubblicare estratto della presente selezione oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" anche sulla G.U.R.I.
8. che l'affidamento della presente Concessione avverrà mediante contratto in forma pubblica amministrativa;
9. che l'accertamento sui Bilanci di competenza dell'esatto ammontare del canone offerto verrà formalizzato con determina successiva all'aggiudicazione;
10. di dare atto che l'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Si dà atto infine, che:

il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147bis D.Lgs. 267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;

in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**

